



**Ufficio Speciale
Ricostruzione Marche**



OCSR N.126 del 28 aprile 2022

“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”

Settore Ricostruzione privata e produttiva

REGIONE MARCHE



Art. 1 - Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia

- Con l'OCSR n.126 è **approvato il Prezzario Unico Cratere 2022** (di qui in seguito PUC 22)
- L'ambito di operatività si estende:
 - alle **NUOVE ISTANZE**
 - alle **ISTANZE IN ISTRUTTORIA**
 - ai **DECRETI EMESSI dal 1 GENNAIO 2021** (su istanza del professionista)
 - ai **DECRETI ANTE 2021 per le sole LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 LUGLIO 2021** (compensazione revisionale su istanza del professionista)
- La richiesta è ammissibile per le sole **istanze per le quali non sia stata liquidata la rata di saldo** (comprese quelle per le quali sia stato liquidato il SAL finale ma si è richiesta l'operatività a mantenere aperto il conto vincolato)
- Per i decreti ante 2021 entrambe le **compensazione** revisionali, sia con tabella ministeriale che quella con PUC 22, sono da intendersi **extra convenzionale**
- Fino al 31 dicembre 2022 è possibile scegliere **alternativamente** il **PUC 2022** o il **Prezzario Regionale, anche per singole voci**, o prezzari di altre regioni per le sole voci non contemplate nel regionale



Art. 2 - Aggiornamento dei costi parametrici

- E' riconosciuto un incremento del costo parametrico pari:
 - al 20% per gli edifici residenziali
 - al 25% per gli edifici produttivi
- L'ambito di operatività si estende:
 - alle NUOVE ISTANZE
 - alle ISTANZE IN ISTRUTTORIA
 - ai DECRETI EMESSI dal 1 GENNAIO 2021 (su istanza del professionista)
- La richiesta è ammissibile per le sole istanze per le quali non sia stata liquidata la rata di saldo (comprese quelle per le quali sia stato liquidato il SAL finale ma si è richiesta l'operatività a mantenere aperto il conto vincolato)
- E' riconosciuta tale facoltà anche alle istanze che hanno ricevuto l'aggiornamento, su base volontaria, disciplinato dall'art.6 dell'OCSR n.118 (+6% del costo parametrico)

**NO AUMENTO COSTO
PARAMETRICO**

SÌ AUMENTO COSTO PARAMETRICO

Compensazione
revisionale extra
convenzionale

PRATICHE DECRETATE DAL 01/01/2021
NON CONCLUSE AL 24/05/2022

PRATICHE NON ANCORA DECRETATE AL
24/05/2022

PRATICHE PRESENTATE DAL 24/05/2022

CME CON NUOVO
PREZZARIO

ENTRATA IN VIGORE
NUOVO PREZZARIO
CRATERE

PRATICHE
DECRETATE ANTE
01/01/2021

LAVORI PRIMO
SEMESTRE 2021

LAVORI DAL
01/07/2021

01/01/2021

COMPENSAZIONE
REVISIONALE ART. 7
OCSR118/2021 (tab.
Ministeriale)
(SU RICHIESTA)

01/07/2021

COMPENSAZIONE
REVISIONALE NUOVO
PREZZARIO (SU
RICHIESTA)

24/05/2022



Art. 5 - Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

- Viene introdotta la possibilità di corrispondere l'anticipo del 30% per le imprese entro il secondo stato di avanzamento lavori (SAL 40), per le sole istanze in riferimento ai DANNI GRAVI
- Fino al 31 dicembre 2022:
 - è data facoltà di richiedere un SAL straordinario, per una sola volta e per un corrispettivo minimo di 5000€, comunque non oltre il 90% di erogazione del contributo
 - gli USR sono autorizzati alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori. Dovrà essere attestata la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purché in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile
- La conclusione del procedimento viene anticipata al collaudo finale dei lavori



Art. 6 - Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori

- E' data facoltà al Direttore dei Lavori di disporre la proroga per la conclusione dei lavori per un massimo di 90 giorni (dall'entrata dell'OCSR n.126 per le sole istanze già scadute), per motivi imputabili alla variazione di prezzo dei materiali ed alla loro scarsa reperibilità:
 - non dovrà essere autorizzata dall'USR
- Viene introdotta la sospensione motivata dei lavori (ai sensi dell'Art.107 D.Lgs 50/2016) per cause diverse da quelle imputabili alla variazione dei prezzi dei materiali ed alla loro scarsa reperibilità:
 - dovrà essere autorizzata dall'USR entro 15 giorni

Art. 7 - Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi



Art. 8 - Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

- Si introducono delle modifiche al comma 1-bis dell'art. 5 dell'OCSR n.13 per il rimborso dei beni mobili, strumentali e scorte, aggiungendo dopo le parole “famiglie operai ed impiegati”, le parole “come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo”
- Si introducono le modalità di rimborso del costo di acquisto del lotto per le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della P.A.
- Vengono **incrementate le maggiorazioni** dei costi parametrici previsti dalla tabella 6, dell'allegato 2 (in riferimenti alle modifiche già apportate dall'OCSR n.118 all'art.8, comma 1, lett. b)):
 - al **30%** per edifici con **struttura in c.a. in opera e prefabbricato**
- Si introducono ulteriori **maggiorazioni** dei costi parametrici (in riferimenti alle modifiche già apportate dall'OCSR n.118 all'art.8, comma 1, lett. b)):
 - **+40%** per gli edifici con **strutture in acciaio**



Art. 9 - Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 19 del 2017

- Al comma 6 dell'art.22 si aggiunge, al rimborso per l'acquisto del terreno, il rimborso per le demolizioni e smaltimento macerie, sempre nel limite massimo del 30% complessivo di entrambi i rimborsi
- Si sostituisce l'ambito di applicabilità della maggiorazione al costo parametrico (lettera f) della tab.7-OCSR n.19):
 - **+20%**, per gli interventi su edifici singoli unifamiliari e bifamiliari per i livelli operativi L1, L2, L3, a prescindere dalla tipologia di intervento (come da ticket:7512 della Struttura commissariale)
- Si incrementa la maggiorazione al costo parametrico (lettera f) della tab.7-OCSR n.19):
 - **+25%**, per gli interventi su edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livello operativo L4, a prescindere dalla tipologia di intervento (come da ticket:7512 della Struttura commissariale)
- Vengono eliminati i primi due scaglioni di riduzione della superficie per le tipologie di cui ai due punti subito precedenti:

es. Unità immobiliare di 230mq

- fino a 220 mq si moltiplicano per il costo parametrico del primo scaglione
- da 221 mq a 230mq si moltiplicano per il costo parametrico del terzo scaglione



Art. 10 - Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020

- Viene soppresso il riferimento all'art.1117 del c.c. all'interno dell'art.5, comma 2, aggiungendo l'imputazione al condominio delle finiture strettamente connesse agli interventi strutturali sulle parti comuni

Art. 11 - Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

- Si estende l'ambito di operatività delle disposizioni del comma 4 dell'art.3 (stima diretta) agli immobili collabenti vincolati, che siano di ridotta superficie isolati e non facenti parte di complessi edilizi (torri, campanili, fari), per i quali l'applicazione dei costi convenzionali di cui all'articolo 7 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie



Art. 12 - Modifiche all'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

- All'art. 4 dell'OCSR n.118 vengono estesi i tempi per la scelta dell'impresa entro e non oltre i 120 giorni dall'emissione del decreto (precedentemente 60 giorni)

Art. 13 - Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021

- Si dà facoltà di ripresentare le istanze rigettate, prima dell'entrata in vigore dell'OCSR n.121, entro e non oltre il 30 giugno 2022
- Si dà facoltà di ripresentare le istanze rigettate, dopo l'entrata in vigore dell'OCSR n.121, entro 150 giorni dalla notifica del decreto di rigetto



Art. 14 - Abrogazioni

- È abrogata la compensazione revisionale di cui all'art.7 dell'OCSR n.118, relativamente alle lavorazioni eseguite nel secondo semestre